

questo disegno di legge, ma si avrebbero canoni esorbitanti nocivi al progresso agricolo.

Quando io era (e non volontariamente, poichè rientrai nel servizio pubblico contro mia volontà, e ne uscii appena potei) quando io era nel Consiglio superiore dei lavori pubblici, ho sempre difeso la tesi, che non si dovesse far mai delle acque pubbliche una speculazione finanziaria. Ho sempre combattuto la massima dei ministri di finanza, i quali volevano considerare queste acque come vere acque demaniali, cioè di spettanza del demanio privato dello Stato, cioè come acque patrimoniali dello Stato. Ho sempre detto che i canoni devono essere minimi, correlativi al servizio che lo Stato presta per la tutela dei concessionari e pel pubblico interesse, e niente altro.

Infine non perdiamoci in questioni legali, in questioni di principii. Andremo ad occupare un tempo prezioso a danno dell'economia di questa legge, che ripeto è una legge niente affatto fiscale, bensì benefica.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roncalli.

Roncalli. Due parole sole per persuadere l'onorevole Franzi, che io limitava la domanda alla sola e pura necessità.

Infatti, io non domandava che fossero dichiarate acque pubbliche nè le acque delle sorgenti, nè quelle di scolo; e forse facilmente mi adatterei all'opinione dell'onorevole Finzi, che queste acque debbano considerarsi come acque private, dal momento che hanno la loro origine ed il loro termine sul fondo, sovr'esso si diffondono e si perdono; e la loro mancanza non produce nessuno inconveniente, non danneggia nessuno interesse.

Io mi limitava solo ad invocare che fossero dichiarate di uso pubblico quelle sorgenti, che danno origine ai grandi corsi d'acqua, che si ritengono demaniali, o, se vuoi, regi, od erariali, o di uso pubblico.

E di vero, che cosa sarebbe ridotto il diritto di concessione di queste acque, sia per irrigazione, sia per usi industriali, quando il proprietario del fondo potesse disperdere le sorgenti, da cui derivano?

Queste sorgenti defluiscono *ab immemorabili* ed il Governo crede di avere il diritto di disporre del corso d'acqua cui esse danno luogo; ma a che mai servirebbe la concessione, se la sorgente prima non è sotto la vigilanza del Governo?

Quale industria può mai impiegare i suoi capitali in un corso d'acqua, che da oggi a domani può mancare, può essere distrutto, prendere altra direzione, e lasciare a secco il suo officio?

Io credo che sia questa una necessità alla quale bisogna provvedere come corrispettivo delle condizioni che si pongono per lo sviluppo dell'industria. In altri tempi queste considerazioni non valevano, perchè non ce n'era bisogno; oggi dobbiamo diventare più retrivi, bisogna vincolare anche l'uso di questi piccoli corsi d'acqua, perchè altrimenti noi distruggiamo tutto il beneficio che può derivare dai grandi corsi di cui disponiamo.

Per conseguenza io, convenendo anche nelle idee dell'onorevole Cavalletto, credo che almeno questa classe di piccoli corsi d'acqua l'onorevole ministro dichiarerà che la ritiene d'uso pubblico.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Romanin-Jacur, relatore. Il compito del relatore di questa legge non è certamente grave, dappoichè oggi, ed io me ne felicito, si sono manifestati sentimenti ben diversi da quelli che si manifestarono quando, dinanzi alla precedente legislatura, comparve questo disegno di legge. Allora dalle diverse parti della Camera si sollevò una vera tempesta; ma, a poco per volta, sia modificandolo con opportuni temperamenti, sia chiarendone con reciproche dichiarazioni i concetti, il disegno di legge finì per arrivare in porto.

È vero che vi arrivò dopo una lunga, anzi lunghissima navigazione; che per mia parte non auguro si ripeta questa volta. Anzi il favorevole accoglimento, al quale mi parvero in massima disposti tutti gli oratori, mi affida che il disegno di legge arriverà nel porto, con navigazione più breve e più sicura.

L'onorevole Franzi che parlò con dottissimi argomenti, ritiene che con questo disegno di legge si possano conseguire degli ideali che, ad avviso del Governo e della Commissione, non si possono raggiungere.

Il disegno di legge di cui ci occupiamo non contiene che norme di procedura, non è che la sostituzione del capo quinto del Titolo terzo della legge organica sui lavori pubblici, completato con le disposizioni relative ai canoni che si debbono pagare per la concessione dell'acqua, e con quelle che impropriamente trovavano posto nel regolamento 8 settembre 1867 compilato in omaggio alle disposizioni dell'articolo 137 della legge organica stessa.

L'onorevole Franzi dice: ma voi ci fate ritornare indietro; la legislazione italiana non è così larga quanto era la legislazione italiana del primo impero, quanto lo era l'antico diritto romano.

L'onorevole Franzi mi permetterà di non entrare in discussioni troppo sottili, perchè assolu-